

RIVALUTAZIONE ASSEGNI PENSIONISTICI 2018

DOPO DUE ANNI DI RIVALUTAZIONE ASSENTE DAL PROSSIMO GENNAIO LA PEREQUAZIONE SARA' PARI A + 1,10%

Con la Gazzetta Ufficiale n.280 del 30 novembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha determinato la perequazione automatica delle prestazioni pensionistiche per l'anno 2018, nonché il valore definitivo di perequazione per l'anno 2017.

La percentuale di variazione definitiva per l'anno 2016 riguardante le pensioni erogate nel 2017 è pari a: +0,0% e pertanto, non sono previsti arretrati o conguagli per detto periodo.

Per il **2017** la variazione provvisoria è stata determinata in **+1,10%** e pertanto le pensioni in essere dal 1° gennaio 2018 saranno rivalutate applicando la suddetta percentuale.

TRATTAMENTO MINIMO 2018 € 507,42 (2017 € 501,89)

TRATTAMENTO MINIMO INPS CON INCREMENTO MAG. SOCIALE 2018 L. 127/2007 €643,86*

*(Questo importo comprende l'intera e massima maggiorazione sociale e riguarda soggetti ultra settantenni con assenza di altri redditi oltre la pensione)

Poiché le procedure di rivalutazione stabilite dalla L. 147/13, valide sino a tutto il 2018, operano per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici, qui di seguito troverete la tabella del metodo di applicazione e le rispettive percentuali corrispondenti per la perequazione automatica per il 2018.

Fascia	Importo lordo	Indice di perequaz.	Rivalutaz. prov. 2017	Rivalutaz. effett. 2017	Rivalutaz. 2018
Sino a 3 volte il TM	Fino a 1.505,67 €.	100%	0,000%	0,00%	1,10%
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	Oltre 1.505,67 e fino a 2.007,56 €.	95%	0,000%	0,000%	1,045%
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	Oltre 2.007,56 e fino a 2.509,45 €.	75%	0,000%	0,000%	0,825%
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	Oltre 2.509,45 e fino a 3.011,34 €.	50%	0,000%	0,000%	0,550%
Oltre 6 volte il TM	Oltre 3.011,34 €.	45%	0,000%	0,000%	0,495%

Per i titolari di più trattamenti pensionistici INPS-INPDAP-Casse e altri Enti, va precisato che dal 1999 la perequazione è calcolata tenendo conto dell'importo complessivo degli assegni in pagamento.

Da ultimo va precisato che con la mensilità di gennaio l'INPS procederà nel recupero della variazione negativa (-0,1%) dovuta alla differenza tra il previsionale (0,3%) e quello definitivo (0,2%) della perequazione già riconosciuta sulle pensioni per l'anno 2015. Recupero congelato per gli anni 2016, 2017 e rinviato al 2018.

Esempio di recupero su pensione minima: ($€ 501,89 \times 0,1\% \times 13 = € 6,50$) importo da recuperare a titolo di conguaglio in un'unica soluzione o rateizzato da gennaio 2018.

TRATTAMENTI ASSISTENZIALI 2018:
PENSIONE SOCIALE € 373,33 - ASSEGNO SOCIALE € 453,00 - INVALIDITA' CIVILE € 284,54

Prossimamente comunicheremo i nuovi importi relativi all'indennità di accompagnamento ed altre indennità e i limiti di reddito per la cumulabilità delle pensioni di reversibilità.